



Comune di Mandello del Lario

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 Istituzione, presupposto e finalità dell'imposta	pag. 1
Art. 3 Soggetto passivo e soggetti responsabili degli obblighi tributari	pag. 1
Art. 4 Misura dell'imposta	pag. 1
Art. 5 Esenzioni	pag. 2
Art. 6 Agevolazioni	pag. 2
Art. 7 Obblighi dei gestori e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari	pag. 2
Art. 8 Accertamento	pag. 4
Art. 9 Sanzioni	pag. 4
Art. 10 Riscossione coattiva	pag. 5
Art. 11 Compensazione e Rimborsi	pag. 5
Art. 12 Contenzioso	pag. 6
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali	pag. 6

ALLEGATO A "TARIFFE"

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e dell'art.4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.

ARTICOLO 2

Istituzione, presupposto e finalità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mandello del Lario nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere come individuate e definite dalla Legge Regionale n. 27 del 01/10/2015 in materia di turismo, nonché le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli ai sensi della L.R. 31/2008 - Titolo X e gli immobili, ubicati nel Comune di Mandello del Lario, destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art. 2 comma 3 e non risulta residente nel Comune di Mandello del Lario.

2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'articolo 2, comma 3 e il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 comma 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i

termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura e deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno.

ARTICOLO 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto 8 anni di età;
- b) il personale appartenente alle forze dell'ordine e/o forze armate, nonché al corpo dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) i disabili ai sensi della Legge 104/92 oltre ad un loro accompagnatore ove previsto.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), ed e) del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, su modello messo a disposizione dal Comune.

ARTICOLO 6

Agevolazioni

1. Le persone che soggiornano per motivi di lavoro in modo periodico anche se non continuativo (per esempio soggiornano dal lunedì al venerdì per più settimane mentre nei sabati e domeniche tornano alla residenza) pagheranno, per ciascun anno solare, solo i primi sette giorni di permanenza a condizione che presentino alla struttura ricettiva una certificazione del datore di lavoro o una autocertificazione del lavoratore stesso, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante il periodo di permanenza sul territorio comunale. In assenza della certificazione/autocertificazione sarà dovuta l'imposta di soggiorno per tutti i periodi di permanenza.

ARTICOLO 7

Obblighi dei gestori e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, di seguito nominati gestori, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In particolare, i gestori sono tenuti a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e comunicazione nell'eventuale sito internet della struttura;
- provvedere alla riscossione dell'imposta emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente;
- acquisire dai soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1, apposita autocertificazione/certificazione

per esenzioni ed agevolazioni relative all'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Ente, entro tre giorni per i successivi provvedimenti, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l'imposta indicando le generalità dei soggetti passivi inadempienti anche senza il consenso espresso dall'interessato, come prescritto dall'art.2 ter, comma 3 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con Dlgs 101/2018.

2. I gestori effettuano il successivo versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Mandello del Lario, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nel quale è avvenuto l'incasso nelle seguenti modalità:

- a) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune di Mandello del Lario;
- b) mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

3. I gestori, hanno l'obbligo di presentare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, una dichiarazione riportante:

- a) il numero dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero);
- b) il numero dei soggetti esenti e agevolati in base ai precedenti art. 5 e 6;
- c) il numero dei pernottamenti non assoggettati all'imposta (ospiti con residenza anagrafica nel Comune di Mandello del Lario, pernottamenti ulteriori ai sette giorni, ecc);
- d) numero dei soggetti passivi inadempienti;
- e) l'imposta dovuta;
- f) gli estremi del versamento;
- g) eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

4. La dichiarazione, effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune o tramite eventuale apposito software, dovrà essere presentata al medesimo utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Mandello del Lario;
- b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) a mezzo posta elettronica certificata e in tal caso la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente;
- d) tramite eventuale apposito software.

5. I gestori assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto di gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n.267/2000. Il conto di gestione, debitamente sottoscritto, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21- conto di gestione), deve essere consegnato mediante:

- a) posta elettronica certificata;
- b) al protocollo del Comune di Mandello del Lario;
- c) posta raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le autocertificazioni/certificazioni per l'esenzione e l'agevolazione dell'imposta di soggiorno, le dichiarazioni trimestrali e il mod. 21-conto di gestione al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ARTICOLO 8

Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 nonché dell'art. 1219 del Codice Civile.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 7 comma 3.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti Uffici pubblici.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D. Lgs 472/97.
2. Per la violazione del presente Regolamento, non distintamente disciplinata nel comma 3 si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. da un minimo 25,00 € ad un massimo di 500,00 €.
3. Per ogni violazione del presente regolamento da parte del gestore compresa nella tabella che segue, avendo riguardo alla sua condotta, alla natura dell'attività da svolgere, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, la sanzione fermo restando il suo limite massimo pari a 500,00 € e minimo di 25,00 €, viene graduata nel modo seguente:

Let.	Violazione regolamentare	Motivazione	Importo minimo	Sanzione prevista	Importo massimo
A	Omessa presentazione dichiarazione trimestrale	Impossibilità di quantificare l'importo incassato e di richiedere il versamento	25,00 €	250,00 €	500,00 €
B	Omesso riversamento degli importi	Danno erariale	25,00 €	400,00 €	500,00 €
C	Tardiva dichiarazione trimestrale	Presentazione della dichiarazione oltre i 15 giorni la fine del trimestre di competenza del tributo	25,00 €	60,00 €	500,00 €
D	Tardivo versamento	Versamento effettuato oltre i 15 giorni la fine del trimestre di competenza	25,00 €	60,00 €	500,00 €
E	Mancata presentazione	Impossibilità di individuare e	25,00 €	100,00 €	500,00 €

	delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento dei propri ospiti in modo da consentire l'adozione di provvedimenti nei loro confronti	perseguire i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta			
F	Omessa presentazione di dichiarazione ma pagamento effettuato entro i termini, causando aggravio nelle procedure	Difficoltà a verificare la correttezza dei conteggi La sanzione è erogata qualora la rettifica richiesta non viene effettuata dall'interessato nel termine indicato dall'ufficio richiedente	25,00 €	60,00 €	500,00 €
G	Omessa presentazione conto di gestione nei termini regolamentari	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00 €	400,00 €	500,00 €
H	Mancata o ritardata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00 €	240,00 €	500,00 €
I	Dichiarazione incompleta o infedele	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00 €	200,00 €	500,00 €
L	Mancato obbligo di informazione agli ospiti	Impossibilità di verificare l'applicazione del tributo	25,00 €	100,00 €	500,00 €

Nel caso di violazioni successive alla prima, l'importo della sanzione prevista nella tabella del comma precedente, si raddoppia, con esclusione delle ipotesi di cui alle lettere B) e G) per le quali l'importo previsto è aumentato del 10%.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11

Compensazione e Rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del

termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 50,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 3,00 euro.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge n. 296/2006.

TARIFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (art. 18 L.R. 27/2015): ALBERGHI O HOTEL, RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE, ALBERGHI DIFFUSI, CONDHOTEL	
Stelle	Tariffa (a persona a pernottamento)
5 stelle	Euro 2
4 stelle	Euro 1,5
3 stelle	Euro 1
2 stelle	Euro 1
1 stella	Euro 1

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE (art. 18 L.R. 27/2015)		
Tipologia	Tariffa (a persona a pernottamento)	
Case per ferie	Euro 0	
Ostelli per la gioventù	Euro 0,5	
Foresterie lombarde (compresi ex Affittacamere)	Euro 1	
Locande	Euro 1	
Case e appartamenti per vacanze	Euro 1	
Bed & breakfast	Euro 1	
Rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi	Euro 0	
Aziende ricettive all'aria aperta:	villaggi turistici - campeggi	Euro 0,5
	aree di sosta	Euro 0

ATTIVITA' AGRITURISTICHE (L.R. 31/2008 - Titolo X)	
Tipologia	Tariffa (a persona a pernottamento)
Attività agrituristiche	Euro 1

LOCAZIONI BREVI (art. 4 D.L. 50/2017 conv. in L. 96/2017)	
Tipologia	Tariffa (a persona a pernottamento)
Immobili concessi in locazione breve	Euro 1